

Regole più chiare per birra artigianale e microbirrifici

Dopo anni di incertezza normativa e sanzioni da parte delle forze dell'ordine, è stata finalmente regolamentata la denominazione "birra artigianale", a vantaggio anche di tanti microbirrifici agricoli, grazie alle disposizioni contenute nella legge 154 del 28 luglio scorso, il cosiddetto Collegato agricolo.

Per "birra artigianale" si intende la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti che non ha subito né pastorizzazione né microfiltrazione, mentre si considera piccolo birrificio quello che non supera una produzione annua di 200mila ettolitri (compresa la quantità in contoterzismo) e che è comunque indipendente sia economicamente che legalmente e fisicamente, da altri birrifici maggiori.

Inoltre nella stessa legge si favoriscono le condizioni per la costituzione di filiere pienamente agricole e italiane del luppolo, con progetti di ricerca e sviluppo dedicati sia alla trasformazione che alla ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo.

La birra è stata inclusa nell'elenco dei prodotti assimilati ad attività agricole connesse (decreto economia e finanze del giugno 2011), con riflessi non solo fiscali. In tal senso, la produzione di birra con appellativo artigianale potrà essere affiancata anche da "agricola", a patto di rispettare criteri di produzione interna delle materie prime.

Ciò significa che può essere considerata "birra agricola" la birra prodotta dalla azienda agricola stessa in locali propri e adiacenti o funzionalmente collegati all'azienda agricola stessa, con prevalenza di materie prime (malto, luppolo) proprie (almeno 51%).

In Italia, infatti, oltre ad una lunga tradizione di birrifici industriali, con una forte concentrazione produttiva in pochi produttori, negli ultimi anni c'è stata una forte crescita di birrifici di piccola scala (circa un migliaio), legati alle tradizioni locali e ai prodotti del territorio, con una produzione stimata in 45 milioni di litri.